



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il “*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*”, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023*”;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui

bilanci di previsione 2022-2024, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell’esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida “sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate”, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l’uniformità nell’esercizio delle attività di competenza per l’unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l’esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione “sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell’indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell’osservanza dei vincoli dell’indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l’esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un’articolata istruttoria e di specifico contraddirittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l’esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Campitello di Fassa rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, poiché alla data del 5 agosto 2022 (data di adozione della delibera n. 46/2022/INPR) aveva trasmesso i dati di rendiconto 2021 alla BDAP con i valori di “preconsuntivo” (criterio indicato al nr. 2);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 28 settembre 2022, prot. n. 2116, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campitello di Fassa, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti; ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 522 del 2 marzo 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 715 del 20 marzo 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

CONSIDERATO che il Comune di Campitello di Fassa, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Campitello di Fassa ha approvato il rendiconto 2021 in data 5 agosto 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 28 giugno 2022, oltre la scadenza del 30 maggio 2022;

VISTA l'ordinanza n. 29/2023 del 1°agosto 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Tullio Ferrari, giusta ordinanza del Presidente n. 16 del 12 settembre 2022 ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte

dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che “*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”.*

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla “*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”.*

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che “*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che “*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”.*

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di

revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l’art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l’eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l’insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L’evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*.”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatisi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come "bene pubblico"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*".

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...].*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Campitello di Fassa, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	2.364.612,62
- Parte accantonata (lett. B)	207.005,94
- Parte vincolata (lett. C)	387.915,52

- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	154.218,48
- Parte disponibile (lett. E)	1.615.472,68
- Fondo finale di cassa	1.239.658,76
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	47,54%
- Residui attivi finali	3.798.138,85
- Residui passivi finali	1.440.125,53
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	591.686,73
- Risultato di competenza (W1)	1.225.532,21
- Equilibrio di parte corrente (O3)	407.839,60
- Equilibrio complessivo (W3)	1.040.717,08
- Sostenibilità dei debiti finanziari	0,82%
- Attivo patrimoniale	16.975.179,30
- Passività patrimoniali	1.660.462,36
- Patrimonio netto	15.314.716,94

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 522 del 2 marzo 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- tardiva approvazione del rendiconto e ritardato invio dei relativi dati alla BDAP;
- spese di rappresentanza;
- consistenza dei residui;
- debiti fuori bilancio;
- disallineamenti nel prospetto di verifica degli equilibri;
- attività di contrasto all'evasione;
- organismi partecipati;
- monitoraggio interventi finanziati dal PNRR.

In esito alle predette richieste, con nota di data 20 marzo 2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 715 di pari data, a firma dell'Organo di revisione, sono state trasmesse le controdeduzioni alla richiesta istruttoria.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2021 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l’adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Campitello di Fassa ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2021 in data 5 agosto 2022, oltre il 30 aprile 2022, termine previsto dall’art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009, in data 28 giugno 2022 oltre il termine del 30 maggio 2022, con lo stato di “preconsuntivo”.

Innanzitutto, si rappresenta che il rendiconto è atto obbligatorio per legge (*cfr.*, in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che, dal ritardo nell’approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall’art. 120, cc. 2 e 3, della Costituzione, relativa all’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi; poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

L’importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal decreto-legge n. 174/2012 e s.m., convertito dalla legge n. 213/2012, in base al quale, se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dall’art. 141, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2-bis, del decreto legislativo n. 267/2000).

Con riferimento all’ordinamento regionale, va evidenziato che l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato decreto legislativo n. 267/2000, tra cui anche l’art. 227, prevedendo, tuttavia, che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (ordinariamente fissato al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento; per il rendiconto 2019, al 30 giugno 2020), “*si applica la disciplina dettata dall’ordinamento regionale sugli enti locali*” (v. art. 53 della legge provinciale n. 18/2015), in particolare l’art. 192 della legge regionale n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l’eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo del commissario, nel caso in cui il comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, “*la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i*

valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Campitello di Fassa, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, ha anche inviato i dati in BDAP senza rispettare i termini di legge.

A tale riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della legge n. 196/2009 (rubricato “Banca dati delle amministrazioni pubbliche”), così prevede: *“Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge.”*.

La BDAP risponde, pertanto, all’esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *“di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura”* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all’armonizzazione dei bilanci pubblici, *“finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Inoltre, con la deliberazione n. 111/2017/INPR, questa Sezione aveva già richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull’indefettibilità dell’adempimento dell’invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l’esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall’ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell’ordinamento locale dall’art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015.”*.

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito, con l’art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrente dalla data prevista per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, *“per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.”.

A fronte dell'inoservanza di detto inadempimento, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di “*procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”.*

In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo*, il ricorso, da parte dell'amministrazione inadempiente, all'istituto del comando (*cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR*).

La norma, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-ter. c. 1. del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e dall'art. 14-ter, c. 1. del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 gennaio 203, n. 6, ha, peraltro, previsto che “*Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori”.*

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Campitello di Fassa, nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto, dal 1° maggio al 5 agosto 2022, e di ritardata trasmissione alla BDAP dal 31 maggio al 28 giugno 2022, ha assunto a far data dal 20 giugno 2022 al 10 settembre 2022 un agente di polizia locale e dal 28 giugno 2022 al 31 luglio 2022 un operario per garantire i servizi di supporto alle attività scolastiche, figure che la legge, a seguito della novella introdotta nel 2021, permette di acquisire anche nel periodo di ritardo di approvazione del rendiconto e di aggiornamento della BDAP.

L'ente ha rappresentato che i ritardi nell'approvazione del rendiconto e negli adempimenti connessi sono derivati dall'assenza temporanea del titolare dell'ufficio contabilità (dal 25 maggio 2022, data comunque successiva alla scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto) e per effetto delle attività aggiuntive in capo al comune a seguito dell'emergenza Covid.

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo conferma la necessità di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e di trasmissione dei relativi dati alla BDAP verificando che l'acquisizione sia avvenuta con esito positivo.

5. Il comune ha sostenuto nell'anno 2021 spese di rappresentanza per un totale di euro 394,68 concernenti *"rinfresco per dipendenti Natale 2021"*, fra cui euro 307,37 per l'acquisto di 15 cesti con panettone e bottiglia di spumante da consegnare ai dipendenti.

Nella nota istruttoria sono state espresse perplessità in ordine al sostenimento di tali spese con oneri a carico delle finanze pubbliche.

Nella nota di riscontro l'Amministrazione ha preso atto di quanto espresso dal Magistrato istruttore.

In merito alle spese di rappresentanza, la relativa disciplina è contenuta negli articoli 214 e 215 del Codice degli Enti locali di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m.

Con riferimento ai presupposti per il loro legittimo sostenimento, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che di seguito si sintetizzano:

- scopo promozionale, al fine di promuovere o di enfatizzare all'esterno l'immagine o l'attività dell'ente. Le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non possono essere qualificate come legittime spese di rappresentanza, salvo che siano connesse o inerenti a incontri istituzionali, debitamente documentati, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (ex multis, Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 98/2014/IADC; in senso conforme, Sez. controllo Marche, delib. n. 31/2015/VSG). Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n. 271/2013/VSGO). Peraltro, allo scopo di qualificare la spesa e comprovare la rimborsabilità di siffatta voce di spesa non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di "pranzo di lavoro" o "cena di lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali, quandanche in dette occasioni siano discusse questioni rientranti nell'attività lato sensu amministrativa (cfr. in questo senso SRC Lombardia n. 204/2013/FRG).
- inerenza con i fini istituzionali: occorre che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente e la presenza di elementi che manifestano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nonché una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito. È, inoltre, necessaria la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché la qualificazione

- del soggetto destinatario dell'occasione della spesa e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale composizione n. 59/2014);
- ufficialità della spesa: è necessario che tali spese posseggano il requisito dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466);
 - eccezionalità: in ragione dell'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa (Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111);
 - adempimenti amministrativi: ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, è necessaria una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, anche con particolare riferimento all'obbligo di una motivazione rafforzata, esaustiva dei presupposti e delle finalità dell'intervento, atteso il carattere di eccezionalità che lo stesso riveste;
 - soggetti rappresentativi delle amministrazioni di appartenenza: se riguardano soggetti esterni, questi devono essere particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari. Le spese de quibus non possono essere sostenute per gli amministratori o i dipendenti dell'ente, in considerazione del fatto che la spesa dev'essere sempre rivolta all'esterno;
 - ragionevolezza delle spese: “[...] devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011) (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181);
 - congruità e sobrietà: le spese devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, secondo la quale “non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie.”).

Inoltre, va richiamato l'art. 16, c. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.".

In relazione ai principi sopra riepilogati, non rientrano nei citati parametri le spese sostenute dal comune per il rinfresco natalizio con i dipendenti.

Tuttavia, nel richiamare i competenti organi del comune ad un rigoroso rispetto dei presupposti previsti dall'ordinamento per il sostenimento delle spese di rappresentanza, in considerazione della relativa modesta entità della spesa sostenuta non ritiene, allo stato, di provvedere a specifiche segnalazioni, fermo restando che tale valutazione potrà essere riconsiderata nel caso si riscontrino in futuro eventuali ulteriori spese non conformi ai rigorosi principi normativi e agli approdi giurisprudenziali.

6. Dal conto dei residui attivi e passivi del comune è emerso un significativo incremento poiché è stata registrata una percentuale di incremento totale del 25,30 e del 21,25, con particolare incidenza per i titoli 3 e 4 delle entrate (entrate extratributarie e trasferimenti in conto investimenti) e i titoli 1 e 2 delle uscite (spese correnti e in conto capitale).

In istruttoria, l'Amministrazione ha riferito che a causa dell'assenza della responsabile dell'ufficio finanziario "*è possibile che gli importi di alcuni residui non siano stati aggiornati, determinando l'incremento rilevato*".

Giova, al riguardo, richiamare il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale l'amministrazione deve effettuare - annualmente e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo una ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di verificare la fondatezza giuridica per il mantenimento della posta tra i crediti (o debiti) nel bilancio dell'ente. Tenuto conto che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria "potenziata", i residui attivi (ma anche passivi) sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, è doverosa l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero delle relative somme, mentre per quelli passivi devono essere completati gli adempimenti che consentano la liquidazione della spesa. Diversamente, va valutata la sussistenza dei presupposti previsti dai principi contabili per il mantenimento delle suddette poste nel conto dei residui, al fine di conservare solamente le poste che effettivamente rispondono ai requisiti di legge.

Si raccomanda, pertanto, in occasione della prossima operazione di riaccertamento dei residui di effettuare una analitica e rigorosa ricognizione delle poste attualmente iscritte, fornendo puntuale

motivazione delle ragioni che giustificano la cancellazione che per i residui attivi dovrà essere completa della descrizione delle azioni poste in essere dall'ente per la promozione dei relativi crediti, e per i residui passivi della effettiva inesistenza del debito a carico del comune.

7. Dal prospetto degli equilibri di bilancio, desunto da BDAP, è emerso che l'equilibrio complessivo (W3) non corrisponde alla sommatoria dell'equilibrio di parte corrente (O3) e dell'equilibrio di parte capitale (Z3) per una differenza di euro 968,00.

Il comune, nel riscontro istruttorio, ha riconosciuto la presenza di un errore materiale ed ha trasmesso il nuovo prospetto di verifica nel quale i valori dell'equilibrio di parte corrente (O3) e di parte capitale sono pari, rispettivamente, ad euro 406.871,60 ed euro 633.845,48, per un equilibrio complessivo (W3) di euro 1.040.717,08.

Ha, inoltre, segnalato che a breve sarà convocato il Consiglio comunale per la rettifica dell'errore materiale e la riapprovazione dei prospetti corretti.

Il Collegio prende atto che il Consiglio comunale con provvedimento n. 7 del 20 marzo 2023 ha deliberato le rettifica di tale errore.

8. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito, si sintetizzano gli esiti del monitoraggio riferiti alla data di chiusura dell'istruttoria. Per l'intervento "*M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", la previsione dell'aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023 sarà oggetto di verifica in occasione del monitoraggio di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/INPR.

Codice	Cup	Descrizione	Regis/ Dossier /Comune	Importo complessivo del progetto	Importo finanziato dal PNRR	Somme incassate e a titolo di anticipo	Esito monitoraggio	Criticità
M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G88H22 0000700 06	M4-C1-1.1: Asili nido- Scuole dell'infanzia- Poli	R	924.050	924.050		Affidato l'incarico circa la progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, tenuta della contabilità e predisposizione del certificato di regolare esecuzione. Si rimane in attesa dell'ultimazione della fase progettuale in modo da procedere con l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023	
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G89J210 1087000 1	Streda Roma, Streda de la Scole Veies, P	R	70.000	70.000		L'intervento risulta ultimato. (Inizio dei lavori: 15 settembre 2021. Ultimazione dei lavori: 1° marzo 2022)	
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G87H20 0012100 05	Impianto illuminazione strada degli Orti, Streda Col, Streda Marin, Streda Morandin, Piaz de Ciampedel	R	65.696	65.696		L'intervento risulta ultimato. (Inizio dei lavori: 15 settembre 2020. Ultimazione dei lavori: 26 marzo 2021)	
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G84H22 0005600 01	Streda de Salin, Streda Veia e Streda de Cercena*Varie vie comunali*Efficienamento energetico illuminazione pubblica lungo le vie comunali	R	51.777	51.777		L'intervento risulta ultimato. (Inizio dei lavori: 15 settembre 2022. Ultimazione dei lavori: 7 marzo 2023)	
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G85F210 0101000 5	Ponte su Rio Pozates*Via Localit Pozate	R	30.000	30.000		L'intervento risulta ultimato. (Inizio dei lavori: 11 ottobre 2021. Ultimazione dei lavori: 26 luglio 2022)	
M1C1I1.4.4 Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme	G81F220 0263000 6	1.4.4c_b514Comune di Campitello di Fassa	R	14.000	14.000		Per l'intervento si è in attesa di individuare il fornitore e di formalizzare il contratto	

Codice	Cup	Descrizione	Regis/ Dossier /Comune	Importo complessivo del progetto	Importo finanziato dal PNRR	Somme incassate e a titolo di anticipo	Esito monitoraggio	Criticità
nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)								
M1C1I1.4.3 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO	G81F220 0274000 6	1.4.3 - app c_b514Comune di Campitello	R	5.103	5.103		Per l'intervento si è in attesa di individuare il fornitore e di formalizzare il contratto	
M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G81B21 0058000 05	Stazione ricarica bici*via Pent de Sera*	R	2.684	2.684		L'intervento risulta ultimato. (Inizio dei lavori: 15 ottobre 2021. Ultimazione dei lavori: 8 novembre 2021)	
M1C1I0104 Servizi digitali e esperienza dei cittadini	G81F220 0099000 6	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience*via strada dolomites 44*rifacimento del sito comunale e nuovi servizi digitali per il cittadino	D	79.922	79.922		L'intervento risulta in fase di contrattualizzazione	
M2C4I0202 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G85F210 0159000 1	Ponte sul Rio Duron in localita' Pozates nel cc. Campitello*localita' Pozates - cc. Campitello*sostituzione dell'impalcato del ponte sul Rio Duron in località Pozates, nel c.c. Campitello - Ciampedel.	D	297.500	-		Il comune di Campitello di Fassa in data 15.02.2022 ha richiesto il codice CUP al fine di ottenere un finanziamento a valere sulla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Tale contributo non è stato assegnato e pertanto l'amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli	

Codice	Cup	Descrizione	Regis/ Dossier /Comu ne	Importo complessi vo del progetto	Importo finanziat o dal PNRR	Somme incassat e a titolo di anticipo	Esito monitoraggio	Criticità
							interventi con fondi propri.	
M2C4I0202 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G87H21 0432700 01	Scuola primaria di secondo grado "T. Soraruf" - p.ed 548 cc. Campitello*Strada Don Tita de Stefin 6*adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico identificato dalla p.ed. 548 in cc. Campitello	D	314.838	-		Il comune di Campitello di Fassa in data 15.02.2022 ha richiesto il codice CUP al fine di ottenere un finanziamento a valere sulla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. Tale contributo non è stato assegnato e pertanto l'amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli interventi con fondi propri.	

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Campitello di Fassa;

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare l'approvazione del rendiconto e l'invio delle relative risultanze alla BDAP nei termini di legge;
- ad assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali in ordine al sostenimento delle spese di rappresentanza e alla trasmissione alla Sezione di controllo della Corte dei conti del relativo prospetto, ai sensi dell'art. 16, c. 26, del d.l. n. 138/2011;

- ad assicurare il puntuale riaccertamento dei residui attivi e passivi, mediante l'analitica valutazione con ciascun responsabile del procedimento della presenza dei relativi presupposti per il loro mantenimento;
- ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Campitello di Fassa (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Campitello di Fassa.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023.

Il Magistrato relatore

Cons. Tullio FERRARI

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

(firmato digitalmente)